

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PER TECNICO
NELLA FORMA DELLA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

La _____, con sede a _____ Via _____, n. ___, c.f. _____
in nome del suo legale rappresentante _____, di seguito per
brevità "ASSOCIAZIONE",

E

Il/La Signor/a _____, nato/a il _____, a
_____ e residente a _____, Via
_____, n. _____, CAP _____ c.f. _____
_____, Via _____, n. _____,
CAP _____, di seguito per brevità "Tecnico",

premesso che

- L' ASSOCIAZIONE, che ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 36/2021 opera nell'area del dilettantismo, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali ha necessità di avvalersi delle prestazioni di un Tecnico qualificato nella disciplina del _____
- il Tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza relativamente all'attività di allenatore/istruttore di _____ e di essere in possesso delle necessarie qualifiche tecniche;
- il Tecnico ha manifestato la propria disponibilità di collaborare al miglior svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica e delle manifestazioni sportive organizzate dall'ASSOCIAZIONE o a cui la stessa partecipa e dichiara di svolgere l'attività di cui al presente contratto esclusivamente in qualità di sportivo dilettante, in forma autonoma e senza alcun vincolo né di subordinazione né di orario o presenza prestabiliti;
- l'attività, di cui al presente contratto, non afferisce ad una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio si deve essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali
- Il Tecnico dichiara espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo che sarà concordato non sarà soggetto a Iva.
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base del combinato disposto art. 409, comma 3, c.p.c. e dell'art. 2 co. 2 lett. d) D. Lgs. n. 81/2015, non ricadendo quindi nella fattispecie di cui all'art. 2 co. 1 D.Lgs 81/2016, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 36/2021 e successive integrazioni e modificazioni.
- il Tecnico si dichiara disponibile a sottoscrivere modulo di tesseramento per le stagioni sportive di durata del presente contratto e di rimanere libero di svolgere ulteriore attività che non sia incompatibile con gli impegni che lo stesso Tecnico si assume con la sottoscrizione del presente accordo;
- le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto disposto dagli articoli 25 e 28, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.
- il Tecnico dichiara di aver preso visione e di accettare le norme ed i regolamenti dell'ASSOCIAZIONE, ivi comprese le norme e i regolamenti internazionali ed i regolamenti del Coni e del CIP;

- il Tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico ricevuto, di non avere ragioni ostative allo svolgimento dello stesso e di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalla normativa vigente in materia;
- il Tecnico dichiara:
 - di non essere un dipendente pubblico
 - di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021 (all. 1).
- il Tecnico dichiara di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies, cod. pen., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
- Il Tecnico autorizza in ogni caso l'ASSOCIAZIONE a richiedere, sussistendone i presupposti, il certificato penale dei lavoratori per attività in contatto con i minori di cui all'art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, e nell'imminenza rilascia apposita autocertificazione (all. 2).

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. Il Tecnico presterà la sua attività per l'ASSOCIAZIONE quale istruttore di _____ con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi e delle modalità di svolgimento delle prestazioni, e con il solo obbligo di relazionare, sulle attività svolte ed i risultati conseguiti, e non sarà soggetto ad alcun vincolo gerarchico.
2. Il rapporto così costituito tra l'ASSOCIAZIONE e il Tecnico, si intende reso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 409, comma 1, n. 3, c.p.c. e articolo 2, comma 2, lettera d), D.Lgs. 81/2015.
3. La prestazione oggetto del presente accordo è stata concordata sulla base delle disponibilità del Tecnico e comunque non sarà superiore a 24 ore settimanali, nel computo delle quali non rientrerà il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.
4. Pur non essendo sottoposto ad alcuna subordinazione gerarchica, il Tecnico, ai fini dell'effettuazione della prestazione oggetto del contratto, dovrà necessariamente coordinarsi con la struttura dell'ASSOCIAZIONE, il cui riferimento è nella persona del Sig _____, nella sua qualità di _____; la prestazione si svolgerà con le modalità, le tempistiche e presso le sedi concordate con lo stesso.

Articolo 3 – Impegni a carico del Tecnico

1. Il Tecnico si impegna alla dovuta riservatezza i nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati per l'ASSOCIAZIONE, in favore di altri soggetti, se non autorizzato dalla stessa, nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente le norme sportive antidoping e dal codice di comportamento sportivo del Coni e del CIP. Inoltre si impegna a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme e dei regolamenti dell'ASSOCIAZIONE, e delle delibere e delle risoluzioni emanate di volta in volta dalla stessa e/o dal Coni e dal CIP.
2. Il Tecnico si impegna, inoltre, a utilizzare durante lo svolgimento della sua attività, se e ove consegnato, esclusivamente il materiale sportivo e di lavoro fornitogli dall'ASSOCIAZIONE. Tale materiale dovrà essere riconsegnato alla cessazione del rapporto di cui alla presente scrittura.
3. Il Tecnico dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti e obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, l'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 4 – Prestazioni a carico del Tecnico

1. Il Tecnico dovrà svolgere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili dell'ASSOCIAZIONE; in ogni caso manterrà autonomia circa le modalità temporali e di luogo di svolgimento di tali attività, sempre e comunque nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati con l'ASSOCIAZIONE.
2. Il Tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 5 – Durata dell'incarico

1. Il presente contratto decorrerà dal _____ e terminerà il _____; il tacito rinnovo è escluso. Ogni accordo relativo al prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da ulteriore atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione dell'accordo.

Articolo 6 - Compenso

1. Il compenso previsto viene determinato, di comune accordo fra le parti, nell'importo lordo pari a € _____, per ogni singola ora/lezione lavorata.
2. Il Tecnico, entro il termine di ogni mese, consegnerà agli uffici amministrativi dell'ASSOCIAZIONE un riepilogo dell'attività prestata, corredata di certificazione circa il totale dei compensi per lavoro sportivo ricevuti, anche da altri soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo, nel periodo di riferimento; l'ASSOCIAZIONE erogherà il compenso con cadenza mensile, entro il giorno dieci successivo al mese di competenza, tramite bonifico sul c/c che il Tecnico indicherà.
3. I compensi, come sopra determinati, saranno oggetto di trattamento previdenziale, assicurativo e tributario, in base a quanto previsto dal D.lgs 36/2021 e s.m.i.

8. Al Tecnico potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate, per trasferte fuori dalla sede di lavoro concordata, nell'ambito dell'incarico, e che siano state preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dal regolamento dell'ASSOCIAZIONE, che il Tecnico dichiara di conoscere e accettare.

Articolo 7 - Risoluzione anticipata del contratto

1. Le parti convengono che l'indicazione del termine di cui all'articolo 5 non costituisce rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che viene espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2237, cod. civ.; ambo le parti potranno quindi esercitarla previa raccomandata A/R. Il preavviso sarà di 30 giorni nel caso di risoluzione da parte dell'ASSOCIAZIONE e di 60 giorni nel caso di risoluzione da parte del Tecnico. In tal caso al Tecnico saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della risoluzione, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

2. il presente accordo si intenderà risolto di diritto nel caso in cui il Tecnico sia soggetto a provvedimenti disciplinari, che gli impediscono di svolgere la prestazione oggetto del presente contratto per un periodo superiore a ____ mesi, così come anche nel caso non superasse la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa prescritta dal Dlgs 36/2021 e s.m.i.;

3. Nel caso in cui, per eventi non imputabili alle parti, per decisioni delle autorità statali o sportive, l'attività sportiva dovesse iniziare successivamente o concludersi prima delle rispettive date indicate al precedente articolo 5, o venisse sospesa sussistendo l'impossibilità di svolgere alcun tipo di attività, il compenso previsto dal presente contratto sarà proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di attività non svolto

Articolo 8 – Trattamento dei dati

1. I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.

2. I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

3. Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, commi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

5. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

6. Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 9 – Sicurezza sul lavoro

1. Per tutto quanto non regolato dal Dlgs 36/2021 e s.m.i. in tema di sicurezza del lavoro, al Tecnico si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il Tecnico sarà sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. Del D.lgs 36/2021 e s.m.i.

Articolo 10 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano a quanto previsto dal D.lgs 36/2021, dallo statuto e dal regolamento interno dell'ASSOCIAZIONE di cui che il Tecnico dichiara di essere a conoscenza e di accettare integralmente.

Articolo 11 – Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno di competenza del foro di _____ e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti dell'ASSOCIAZIONE.

Articolo 12 - Clausole finali

1. Il presente contratto, oggetto di specifica trattativa, rappresenta la completa manifestazione delle intese raggiunte dalle parti, ed annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse.

4. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso; le spese saranno a carico esclusivo della parte che la richiede.

3. Le Parti fin d'ora concordano che il presente contratto potrà essere oggetto di revisione e/o di automatico adeguamento ex lege sulla base della disciplina per tempo vigente ai fini della prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del termine dello stesso.

4. Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall'effettivo ricevimento. Qualsivoglia modifica sarà inefficace per l'altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R..

Letto approvato e sottoscritto

L'ASSOCIAZIONE

IL TECNICO

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 6 (compenso del Tecnico), 7 (risoluzione anticipata), 8 (autorizzazione al trattamento dati), 11 (foro competente).

L'ASSOCIAZIONE

IL TECNICO
